

Capo XI

Obbligazioni non contrattuali

di Sara Tonolo

ART. 58

Promessa unilaterale

La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. La disciplina della promessa unilaterale. Ambito d'applicazione. Esclusioni. – 3. Fattispecie regolate dall'art. 58. Promessa di pagamento e riconoscimento di debito. – 4. Promessa al pubblico e offerta al pubblico. – 5. La legge applicabile. – 6. Aspetti regolati dalla *lex loci actus*.

Legislazione l. 31.5.1995, n. 218 – l. 22.12.1932, n. 1946, esecuzione Conv. Ginevra 7.6.1930 sui conflitti di legge in materia di cambiale e vaglia cambiario – l. 4.1.1934, n. 61, esecuzione Conv. Ginevra 19.3.1931 sui conflitti di legge in materia di assegni bancari – l. 18.12.1984, n. 975, esecuzione Conv. Roma 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Reg. (CE) 593/2008 del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Bibliografia Di Majo 1988 – Ballarino 1994a – Davì 1994 – Lugato 1995 – Barel 1996 – Boschiero 1996c – Chiné 1996 – Migliorino 1996 – Pocar 1996b – Barel 1997 – Facci 1998 – Ballarino 1999 – Boschiero 2002 – Conetti 2003 – Mosconi e Campiglio 2006 – Biscioni 2008.

1. Osservazioni introduttive

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate da sei disposizioni, tre delle quali riguardano i negozi unilaterali (art. 58 per la promessa unilaterale, art. 59 per i titoli di credito, art. 60 per la procura), due le obbligazioni da fatto illecito (art. 62 per la regolamentazione generale, art. 63 per la materia particolare della responsabilità per danno da prodotto), ed una le obbligazioni legali (art. 61). La nuova disciplina consente così, da un lato, di individuare in maniera precisa la norma applicabile alle obbligazioni non contrattuali e alle loro fonti, e, dall'altro, di modellare il tradizionale criterio di collegamento del *locus actus* alle esigenze connesse all'applicazione di quest'ultimo (Boschiero 1996c, 283 ss.).

La disciplina viene poi completata dall'**esclusione del rinvio**, ai sensi dell'art. 13, 2° co., lett. c). A tale previsione si sottrae però la materia dei titoli di credito, dal momento che le Convenzioni in tema di cambiale e di assegno, richiamate dall'art. 59 a disciplinare "in ogni caso" tali materie, prevedono il funzionamento del rinvio, anche se soltanto per la disciplina della capacità della persona (art. 2 Conv. Ginevra 1930 e Conv. Ginevra 1931, su cui v. Migliorino 1996, 502).

2. La disciplina della promessa unilaterale. Ambito d'applicazione. Esclusioni

L'analiticità che contraddistingue il nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato ha ispirato innanzitutto l'adozione della norma che individua specificamente la legge regolatrice degli aspetti sostanziali e formali della promessa unilaterale in quella del luogo della sua **manifestazione** (Cass. 6.5.2003, n. 6866, *RIPP*, 2004, 630).

Tale disciplina si applica alla promessa unilaterale come fonte autonoma di obbligazioni. Ciò non consente di sottoporre a tale regolamentazione gli atti aventi il medesimo contenuto, ma collegati ad un'altra situazione giuridica, avente ad es. carattere contrattuale (Pocar 1996b, 52). La promessa unilaterale si differenzia, infatti, dai contratti (così come dai fatti leciti unilaterali, c.d. quasi contratti, e dai fatti illeciti), perché deriva esclusivamente dalla volontà di chi la pone in essere.

Non è tuttavia escluso che una qualificazione diversa dell'istituto in esame possa venire in rilievo in sede di interpretazione della **Convenzione di Roma del 1980** (art. 57), o del **Regolamento (CE) 593/2008** del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (*G.U.U.E.*, 4.7.2008, n. L 177/6), c.d. Roma I, destinato a sostituire la Convenzione a far data dal 17.12.2008, determinando di conseguenza la revisione dell'ambito d'applicazione dell'art. 58 (Barel 1996, 1395; Boschiero 1996c, 286 s.). L'interpretazione autonoma della nozione di obbligazioni contrattuali pare suggerire tale soluzione (Boschiero 2002, 818; Conetti 2003, 448 ss.; Biscioni 2008, 724).

Si sottraggono poi alla norma dell'art. 58 le promesse sottoposte a un diverso regime, quali ad es. la promessa di matrimonio, relativamente alla quale l'art. 26 stabilisce l'operatività della legge nazionale comune dei nubendi, o, in mancanza, della legge italiana, e i titoli di credito, regolati dall'art. 59.

3. Fattispecie regolate dall'art. 58. Promessa di pagamento e riconoscimento di debito

La qualificazione della promessa unilaterale come fonte autonoma di obbligazioni consente invece di affermare l'operatività dell'art. 58 in relazione alla promessa di pagamento, al riconoscimento di debito, alla promessa al pubblico, fattispecie regolate, nell'ordinamento italiano dal Titolo IV del Libro IV c.c. (Barel 1996, 1394; Boschiero 1996c, 287 ss.; Facci 1998, 842). Pare inoltre possibile estendere l'ambito d'applicazione dell'art. 58, per regolare anche alcune fattispecie recenti di promessa unilaterale, quali ad es. le **promesse di garanzia** (c.d. lettere di *patronage*, su cui v. recentemente Cass. 27.9.1995, n. 10235, *GI*, 1996, 738-747, con nota Chiné) o le promesse rivolte alla realizzazione di prodotti industriali e di innovazioni tecnologiche (Boschiero 1996c, 287), in cui, senza infrangere il principio di "tipicità", di cui all'art. 1987 c.c.

(Di Majo 1988, 44 ss.), si attribuisce al promittente la libertà di modellare il contenuto della promessa, entro lo schema normativamente previsto (Facci 1998, 842 s.).

Per quanto concerne la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito, si osserva che il criterio di collegamento del *locus actus*, richiamato dall'art. 58, deve essere inteso con riferimento al luogo in cui la volontà dell'autore si manifesta e non a quello in cui il destinatario la riceve, in considerazione del fatto che tali atti si perfezionano per effetto della dichiarazione, anche se la loro efficacia rimane sospesa fino al momento in cui il destinatario ne prende conoscenza

«(...) l'aspetto ricettizio dell'atto attiene al momento di efficacia e non a quello di formazione dell'atto unilaterale, dal quale soltanto derivano la qualificazione della fattispecie e, ai fini della disciplina di diritto internazionale privato, la determinazione della legge applicabile, la quale è indispensabile che resti individuata già dal momento della formazione della promessa perché da tale momento possano esserne regolate tutte le situazioni conseguenti (...)»

(Cass. 6.5.2003, n. 6866, *RIPP* 2004, 630).

4. Promessa al pubblico e offerta al pubblico

Relativamente alla sottoposizione della promessa al pubblico, ovvero della promessa rivolta indistintamente a una generalità di destinatari, alla *lex loci actus*, e cioè alla legge del luogo della manifestazione, da intendersi con riferimento alla legge del luogo in cui se ne dà pubblicità (Lugato 1995, 1256; Pocar 1996b, 53; Facci 1998, 844), pare opportuno evidenziare la necessità di distinguere tale fattispecie dall'offerta al pubblico, riconducibile alla *lex contractus*, in quanto elemento costitutivo del rapporto contrattuale. Ciò con particolare riguardo alle ipotesi di promesse al pubblico c.d. "complesse", in cui l'offerta del promittente non si limita ad avere ad oggetto una somma di denaro come compenso per l'azione richiesta, ma prevede una prestazione, quale può essere ad es. l'**offerta di appalto** o di altro contratto a chi risulterà vincitore di una gara (Boschiero 1996c, 289; Facci 1998, 845).

Problematiche particolari si evidenziano poi in ordine alle **offerte pubbliche d'acquisto** relative a società commerciali, con riguardo alle interrelazioni tra le leggi regolatrici dei soggetti coinvolti (società offerente, società destinataria), e la legge del mercato finanziario in cui l'offerta viene lanciata (Ballarino 1994a, 148 ss.; Mosconi e Campiglio 2006, 204).

5. La legge applicabile

Sempre in relazione alla promessa al pubblico, si segnala la possibilità che si presentino alcune difficoltà interpretative all'atto dell'applicazione del colle-

gamento del luogo di manifestazione, di cui all'art. 58, nel caso in cui una **promessa** venga **resa nota in Stati diversi** (Boschiero 1996c, 288), come accade ad es. nell'ambito dei concorsi a premi gestiti da imprese multinazionali di produzione o distribuzione di beni e servizi.

L'attuazione della legge dello Stato in cui la prima pubblicità è stata effettuata salvaguarderebbe l'unità di disciplina della fattispecie in esame, ma non pare suscettibile di essere accolta come soluzione generale, sia perché inadatta a regolare le ipotesi in cui la pubblicità avvenga contemporaneamente in paesi diversi, sia perché inidonea a salvaguardare le esigenze della disciplina locale, espresse ad es. tramite norme di applicazione necessaria. Pare pertanto preferibile la soluzione consistente nell'applicare simultaneamente ai diversi aspetti delle obbligazioni le differenti discipline in conflitto, realizzando il c.d. *dépeçage* dell'obbligazione (Pocar 1996b, 54). Nel caso in cui il *dépeçage* non sia possibile, si è giustamente suggerito di fare riferimento a un collegamento oggettivo che possa esprimere un legame significativo con la fattispecie in esame, quale ad es. il domicilio o la residenza dell'autore della promessa (Pocar 1996b, 54). Non pare infatti accettabile la proposta diretta a richiamare il collegamento della volontà dell'autore della promessa, deducibile ad es. dall'indicazione territoriale della sede alla quale fare pervenire le comunicazioni (Barel 1996, 1396), dal momento che la previsione espressa, nell'art. 58, del collegamento del luogo di manifestazione della promessa denota chiaramente l'intenzione di escludere in linea di principio l'operatività di criteri di difficile localizzazione.

6. *Aspetti regolati dalla lex loci actus*

L'art. 58 disciplina sia le condizioni della promessa unilaterale, inclusa la possibilità della **revoca**, sia gli **effetti** che da essa derivano, sia infine la forma della promessa. Tale ultimo aspetto risulta sottoposto all'art. 58, per l'assenza – ampiamente criticata (Davì 1994, 60) – di una disposizione che regoli la forma degli atti all'interno della l. 218/1995, analogamente a quanto prevedeva l'art. 26 disp. prel. c.c. (Pocar 1996b, 54).

La **capacità** del promittente è invece sottoposta alle disposizioni degli artt. 20 e 23.

ART. 59

Titoli di credito

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.

Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.

Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Effetti del richiamo “in ogni caso” alle Convenzioni di Ginevra. Applicazione universale di queste ultime. – 3. Estensione dell’ambito d’applicazione materiale delle Convenzioni richiamate. Capacità e forma. – 4. Altre questioni sottratte all’applicabilità della disciplina convenzionale. – 5. Legge applicabile ai sensi delle Convenzioni richiamate dall’art. 59. – 6. Disciplina degli altri titoli di credito. – 7. Ambito d’applicazione. – 8. Coordinamento con altre Convenzioni internazionali.

Legislazione 1. 31.5.1995, n. 218 – l. 19.7.1929, n. 136, esecuzione Conv. Bruxelles 25.8.1924 sull’unificazione delle regole sulla polizza di carico – l. 19.5.1932, n. 841, esecuzione Conv. Varsavia 12.10.1929, sul trasporto aereo internazionale – r.d.l. 25.8.1932, n. 1130, esecuzione Conv. Ginevra 7.6.1930 relativa al diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari – l. 22.12.1932, n. 1946, esecuzione Conv. Ginevra 7.6.1930 sui conflitti di legge in materia di cambiale e vaglia cambiario – r.d.l. 24.8.1933, n. 1077, esecuzione Conv. Ginevra 19.3.1931, relativa al diritto di bollo in materia di assegni. – r.d. 14.12.1933, n. 1669, Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario – r.d. 21.12.1933, n. 1736, Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia – l. 4.1.1934, n. 61, esecuzione Conv. Ginevra 19.3.1931 sui conflitti di legge in materia di assegni bancari – l. 6.12.1960, n. 162, esecuzione Conv. Ginevra 19.5.1956, relativa al trasporto internazionale di merci su strada – l. 3.12.1962, n. 1832 esecuzione protocollo dell’Aja 28.9.1955 di modifica della Conv. Varsavia – l. 6.2.1981, n. 43, esecuzione protocollo di Guatemala 8.3.1971, e protocolli di Montreal del 25.9.1975, di modifica Conv. Varsavia 1929 – l. 12.6.1984, n. 243 e l. 12.6.1984, n. 244, esecuzione protocolli di Visby del 23.2.1968 e di Bruxelles del 21.12.1979 – l. 18.12.1984, n. 975, esecuzione Conv. Roma 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – l. 18.12.1984, n. 976, esecuzione Conv. di Berna 9.5.1980, relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF) – Reg. (CE) 593/2008 del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Bibliografia Arangio Ruiz 1946 – Treves 1981 – Ballarino 1982 – Morelli 1986 – Fogliani 1988 – Malatesta 1992 – Ballarino e Bonomi 1994 – Lugato 1995 – Celle 1996a – Migliorino 1996 – Pocar 1996b – Stella Richter 1996 – Treves 1996a – Damascelli 1997 – Radicati di Brozolo 1997a – Facci 1998 – Picone 1998 – Radicati di Brozolo 1998 – Ballarino 1999 – Tonolo 1999 – Mosconi e Campiglio 2006 – Villata 2008.

1. Osservazioni introduttive

Analogamente a quanto dispone in ordine ad altre materie (protezione dei minori, obbligazioni alimentari, obbligazioni contrattuali), la legge italiana di diritto internazionale privato disciplina la cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno tramite il rinvio, “**in ogni caso**”, alle norme contenute nella Convenzione di Ginevra del 7.6.1930, destinata a regolare alcuni conflitti di legge in materia di cambiali e di vaglia cambiari, e alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 19.3.1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari.

Tali Convenzioni si applicavano nell'ordinamento italiano anche anteriormente alla riforma del diritto internazionale privato, ma coesistevano con la disciplina di diritto comune, individuabile all'epoca nell'art. 25, 2° co., disp. prel. c.c., e con le Convenzioni di Ginevra del 7.6.1930, recante legge uniforme sulla cambiale e i vaglia cambiari (r.d. 14.12.1933, n. 1669), e della Convenzione di Ginevra del 19.3.1931, recante legge uniforme sugli assegni (r.d. 21.12.1933, n. 1736).

Attualmente le Convenzioni destinate a regolare i conflitti di leggi costituiscono invece l'unico riferimento per la disciplina internazionalprivatistica delle obbligazioni cambiarie per effetto del richiamo “in ogni caso” ad esse effettuato. Rinviando alle osservazioni svolte in precedenza relativamente alla natura di tale richiamo (v. *supra*, sub artt. 42, 45 e 57), ci si limiterà ad analizzare, in questa sede, gli effetti che esso produce relativamente alla disciplina dei titoli di credito. A tale scopo, occorre considerare, in particolare, la norma dell'art. 59, 2° co., che puntualizza l'estensione, diretta ad attribuire portata universale all'ambito d'applicazione delle Convenzioni richiamate dall'art. 59, 1° co. (Lugato 1995, 1257; Celle 1996a, 1400 ss.; Pocar 1996b, 55; Stella Richter 1996, 771; Treves 1996a, 290; Radicati di Brozolo 1997a, 134 ss.; Facci 1998, 847).

2. Effetti del richiamo “in ogni caso” alle Convenzioni di Ginevra. Applicazione universale di queste ultime

L'applicazione universale delle Convenzioni richiamate dall'art. 59 esplicita peraltro una soluzione già raggiungibile, anche se ampiamente dibattuta, anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema di diritto in-

ternazionale privato italiano, in base all'interpretazione dell'art. 10 della Convenzione del 1930 e dell'art. 9 della Convenzione del 1931 (Arangio Ruiz, 1946, 5 ss.; Treves 1981, 796 ss.; Ballarino 1982, 958 ss.; Morelli 1986, 173).

Attualmente questo problema viene efficacemente risolto dall'art. 59, che, tramite le disposizioni contenute nel 1° e nel 2° co., "neutralizza definitivamente" il rilievo degli artt. 10 Conv. Ginevra 1930 e 9 Conv. Ginevra 1931 (Relazione, *sub* art. 59), sancendo l'applicabilità *erga omnes* di tali Convenzioni, aspetto quest'ultimo su cui concordano sia quanti considerano l'art. 59 norma integrativa degli atti di esecuzione delle Convenzioni richiamate (Celle 1996a, 1399 ss.; Radicati di Brozolo 1997a, 136; Picone 1998, 234; Radicati di Brozolo 1998, 511 ss.), sia quanti individuano nella disposizione in esame un'applicazione ulteriore del rinvio recettizio alle Convenzioni internazionali, che contraddistingue il nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato (Lugato 1995, 1256 s.; Pocar 1996b, 55; Stella Richter 1996, 767 ss.; Treves 1996a, 290; Facci 1998, 846 ss.; Ballarino 1999, 749).

3. Estensione dell'ambito d'applicazione materiale delle Convenzioni richiamate. Capacità e forma

La configurazione del richiamo contenuto nell'art. 59 come rinvio mobile non produce tuttavia conseguenze di particolare rilievo relativamente all'estensione dell'ambito d'applicazione materiale di tali Convenzioni.

A tale riguardo, occorre innanzitutto osservare che la previsione della disposizione dell'art. 59, 3° co. (sul quale v. *infra*, par. 6), per la disciplina degli "altri titoli di credito" esclude la possibilità di ampliare l'ambito d'applicazione delle Convenzioni di Ginevra fino a ricondurvi tali fattispecie (Damascelli 1997, 102).

Si è poi posto in dottrina il problema di vedere se per effetto dell'art. 59, 1° co., sia consentito escludere l'applicabilità delle norme degli artt. 2, 3° co. e 3, 3° co., della Convenzione di Ginevra del 1930, e degli artt. 2, 3° co., e 4, 3° co., della Convenzione di Ginevra del 1931, che introducono alcune deroghe alla disciplina convenzionale in tema di capacità e di forma (Stella Richter 1996, 772 ss.; Treves 1996a, 291 s.; Radicati di Brozolo 1997a, 146 ss.; Picone 1998, 234). La risposta pare debba essere negativa, in considerazione del fatto che la questione ora in esame è differente da quella relativa all'operatività degli artt. 10 Conv. di Ginevra 1930 e 9 Conv. di Ginevra 1931, riguardando, in relazione alla capacità e alla forma, la deroga espressamente disposta alla disciplina generale da una norma di carattere speciale, destinata conseguentemente a prevalere (Stella Richter 1996, 772; Treves 1996a, 292).

4. Altre questioni sottratte all'applicabilità della disciplina convenzionale

Si sottrae poi all'applicabilità della disciplina prevista dalle Convenzioni richiamate dall'art. 59 l'idoneità dei titoli di credito a costituire, anche quando emessi all'estero, **titolo esecutivo** in Italia (Celle 1996a, 1402; Treves 1996a, 292 s.). Tale aspetto rientra infatti nella materia processuale, e deve pertanto essere sottoposto, secondo quanto prevede l'art. 12, alla legge italiana per i giudizi instaurati in Italia. Vengono allora in rilievo gli artt. 63, 2° co., r.d. 14.12.1933, n. 1669, e 55, 2° co., r.d. 21.12.1933, n. 1736, che riconoscono rispettivamente alla cambiale e all'assegno emessi all'estero gli stessi effetti di titoli esecutivi dei corrispondenti titoli emessi in Italia, in quanto tali effetti vengano ammessi dalla legge del luogo di emissione (Cass. 10.3.1993, n. 2894, *RIPP*, 1995, 684-692).

Infine le Convenzioni di Ginevra dirette a regolare alcuni conflitti di legge non si applicano alla **regolarità fiscale** di cambiale e assegno. Disciplinano tale aspetto la Convenzione di Ginevra del 7.6.1930 relativa al diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari e la Convenzione di Ginevra del 19.3.1931, relativa al diritto di bollo in materia di assegni (Radicati di Brozolo 1998, 514).

5. Legge applicabile ai sensi delle Convenzioni richiamate dall'art. 59

Per quanto riguarda la legge applicabile alle cambiali, è opportuno rilevare in linea generale che la Convenzione di Ginevra del 1930 è ispirata al **principio dell'autonomia** delle singole sottoscrizioni cambiarie.

La legge regolatrice di ogni obbligazione cartolare è determinata autonomamente e può dunque essere distinta da quella che disciplina le altre obbligazioni risultanti dallo stesso titolo (art. 4 Conv. Ginevra 1930, e art. 5 Conv. Ginevra 1931). Le Convenzioni ora in esame si applicano però soltanto in relazione ad "alcuni conflitti di leggi" in materia di cambiale e di assegni, come si deduce dal titolo delle stesse. Vi si sottraggono varie questioni, quali ad es. la circolazione non all'ordine del titolo, la cessione della cambiale nelle forme del diritto comune, la legittimazione del portatore del titolo, il pegno del titolo, il ruolo del consenso all'emissione, la rilevanza della causa, la tutela della buona fede del terzo (Celle 1996a, 1400 ss.; Radicati di Brozolo 1997a, 151 ss.), le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione dell'azione di regresso (Tonolo 1999, 472), la natura, il contenuto e le modalità di costituzione dei diritti reali sul titolo (Radicati di Brozolo 1998, 515), e la possibilità e le modalità di cessione del credito incorporato nel titolo nelle forme del diritto comune (Ballarino e Bonomi 1994, 101 ss.). Per tali aspetti, occorre allora fare riferi-

mento alle norme di diritto internazionale privato della *lex fori*, senza trascurare però, quanto meno a livello interpretativo, l'esigenza di armonizzare la disciplina nazionale con quella disposta negli altri ordinamenti giuridici.

6. *Disciplina degli altri titoli di credito*

I titoli di credito differenti da quelli sino ad ora esaminati sono disciplinati dalla disposizione secondo cui essi

«sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta»

(art. 59, 3° co., l. 218/1995).

Qualche problema applicativo potrà verificarsi alla luce dell'interpretazione dell'ambigua espressione "**legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso**". La dottrina è infatti divisa tra quanti ritengono che tale espressione deve essere intesa con riferimento alla legge del luogo di creazione del titolo, ovvero alla disciplina in vigore nel luogo di sottoscrizione (Celle 1996a, 1403), e quanti preferiscono invece rivolgersi alla legge del luogo di emissione, ovvero alla legge del luogo in cui si verifica il passaggio dalla sfera di materiale disponibilità del debitore a quella del primo prenditore (Stella Richter 1996, 785 ss.; Ballarino 1999, 753; Mosconi e Campiglio 2006, 210).

7. *Ambito d'applicazione*

Una volta esclusa l'applicazione estensiva della **Convenzione di Roma del 1980** sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e del **Regolamento c.d. Roma I**, n. 593/2008, in quanto destinato a sostituire la Convenzione a far data dal 17.12.2008, alle obbligazioni cartolari derivanti da titoli di credito diversi da cambiale, assegno e vaglia cambiario, in considerazione della **specialità dell'art. 59, 3° co.** (Malatesta 1992, 888 ss.; Damascelli 1997, 84 s.), si tratterà di definire positivamente l'ambito d'applicazione della norma ora in esame (Malatesta 1992, 900-901).

All'esito del procedimento di qualificazione (Radicati di Brozolo 1998, 516 ss.), è dunque possibile affermare che l'ambito d'applicazione dell'art. 59, 3° co., è costituito in generale dai **titoli rappresentativi di merci**, ovvero dai titoli di credito causali che conferiscono al legittimato i diritti relativi alle merci in essi descritte, quali ad es. il diritto alla riconsegna, e il potere di disporre delle merci mediante il trasferimento del titolo (Celle 1996a, 1405).

8. *Coordinamento con altre Convenzioni internazionali*

Per quanto concerne, in particolare, **i titoli rappresentativi collegati ai trasporti internazionali** (lettera di vettura aerea e terrestre, polizza di carico), occorre però ricordare, accanto all'art. 59, l'esistenza delle Convenzioni di diritto materiale uniforme, applicabili secondo criteri da esse previsti (Facci 1998, 849; Malatesta 1992, 900 ss.). In materia di trasporto marittimo di cose, vengono ad es. in rilievo la Convenzione di Bruxelles del 1924, successivamente modificata dai protocolli di Visby del 23-2.1968 e di Bruxelles del 21.12.1979, e la Convenzione di Amburgo del 31.3.1978, internazionalmente in vigore, anche se non per l'Italia, a far data dall'1.11.1992. In tema di trasporto aereo è la Convenzione di Varsavia del 1929, così come modificata da successivi protocolli e Convenzioni, a regolare la lettera di trasporto aereo, unitamente alla normativa *IATA* (*International Air Transport Association*, su cui v. Fogliani 1988, 117 ss.). La disciplina della lettera di vettura delle merci trasportate su strada è contenuta nella Convenzione di Ginevra del 19.5.1956, e quella delle merci trasportate per ferrovia è disposta nell'Appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF).

Il raggio d'azione dell'art. 59, 3° co., è inoltre ulteriormente circoscritto, anche se esclusivamente a livello ermeneutico, dall'orientamento secondo cui è opportuno sottrarre all'incerta disciplina di cui all'art. 59, 3° co., alcuni titoli rappresentativi che presentano una stretta connessione con fattispecie specificamente regolate, e dunque vanno ad esse assimilate. Così accade ad es. per le **azioni societarie**, riconducibili alla *lex societatis* (Malatesta 1992, 898 ss.; Ballarino 1999, 754 si v. *contra* Villata 2008, 126-127), con riferimento agli aspetti relativi alla loro natura di titoli rappresentativi del capitale sociale e di strumenti di partecipazione alla vita degli organi sociali, oppure relativamente alle **obbligazioni societarie**, assoggettabili alla legge regolatrice del prestito obbligazionario (Celle 1996a, 1408 s.; Radicati di Brozolo 1997a, 157).

ART. 60

Rappresentanza volontaria

La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Legge applicabile. Il collegamento principale. – 3. Aspetti problematici connessi al collegamento della sede d'affari. 4. Il collegamento sussidiario. – 5. Ambito d'applicazione. – 6. Disciplina della forma. – 7. Questioni controverse.

Legislazione 1. 31.5.1995, n. 218 – l. 11.12.1985, n. 767, esecuzione Convenzione di Ginevra del 17.2.1983 sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci – l. 4.1.1968, n. 15. – d.p.r. 5.1.1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari – l. 20.12.1996, n. 1253, esecuzione Convenzione de L'Aja del 5.10.1961, riguardante l'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri – l. 18.12.1984, n. 975, esecuzione Convenzione di Roma 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – reg. (CE) 593/2008 del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Bibliografia Lagarde 1978 – Müller – Freienfels 1979 – de Quenaudon 1984 – Trombetta Panigadi 1989 – Bonomi 1992b – Davi 1995 – Lenzi 1995 – Lugato 1995 – Boschiero 1996a – Pettinato 1996 – Pocar 1996b – Starace 1996b – Trombetta Panigadi 1996 – Facci 1998 – Bal-larino 1999 – Trombetta Panigadi 2003 – Mosconi e Campiglio 2006.

1. Osservazioni introduttive

L'art. 60 prevede una **disciplina autonoma** per l'atto attributivo della rappresentanza: sede d'affari del rappresentante, in presenza di determinate di condizioni (professionalità del rappresentante, e conoscibilità della sede da parte dei terzi), e, in assenza di queste ultime, luogo in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri (su entrambe v. *infra*. parr. 3-5).

La regolamentazione della materia in esame è poi completata da altre disposizioni del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Il rapporto tra rappresentante e rappresentato è, infatti, regolato in tutto il suo contenuto economico e giuridico dalla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali (**art. 57**, su cui v. *supra*), o dalla legge regolatrice della società (**art. 25** su cui v. *supra*), in caso di rappresentanza organica (Davi 1995, 603; Lenzi 1995, 1151 ss.), oppure dalla legge regolatrice del rapporto cui inerisce, nelle ipotesi di rappresentanza legale o necessaria (Pettinato 1996, 1429 ss.; Trombetta Panigadi 1996, 297 ss.; Trombetta Panigadi 2003). Nell'ambito d'applicazione di queste leggi rientrano la formazione e validità del rapporto sottostante, le obbligazioni del mandante e del mandatario, l'estinzione di tali obbligazioni, la facoltà di revoca o di recesso, le conseguenze della rottura del contratto (Ballarino 1999, 734 ss.).

La **procura** è invece soggetta – come si è detto – all'art. 60 (v. Trib. Bergamo 4.12.2002, *RIPP*, 2003, 986 ss.); l'ordinamento italiano ha infatti preferito sottrarre tale fattispecie alla legge regolatrice della relazione contrattuale che la istituisce e sottoporla ad un collegamento autonomo, in linea con le recenti evoluzioni del diritto internazionale privato (**Convenzione de L'Aja 14.3.1978** sulla legge applicabile ai contratti degli intermediari ed alla rappresentanza, internazionalmente in vigore, anche se non per l'Italia, dall'1.5.1992, sulla quale v. Lagarde 1978, 31 ss.; Müller-Freienfels 1979, 80 ss.; Trombetta Panigadi 1989, 926 ss.; Davi 1995, 597 ss.), soprattutto per assicurare la protezione dei terzi che vengono in contatto con il rappresentante. Il quadro complessivo della disciplina della materia è infine completato dall'esclusione del rinvio, generalmente disposta – come si è visto (v. *supra*, sub art. 58) – dall'art. 13, 2° co., lett. c)).

2. Legge applicabile. Il collegamento principale

La soluzione prescelta dall'art. 60, e consistente nell'individuazione di una disciplina della rappresentanza non più condizionata alla regolamentazione dell'atto rappresentativo (de Quenaudon 1984, 697 ss.), appare ispirata dall'obiettivo di attuare diversi principi fondamentali: raggiungere un elevato grado di **certezza del diritto applicabile**, esigenza comune al rappresentato, al rappresentante e ai terzi; conciliare equamente gli interessi del rappresentato e dei terzi all'applicazione di una legge prevedibile e conoscibile; definire una disciplina il più possibile omogenea di tutta la materia (Davi 1995, 616 ss.; Lenzi 1995, 1153; Lugato 1995, 1257; Pettinato 1996, 1416; Trombetta Panigadi 1996, 296 ss.; Facci 1998, 850 ss.; Ballarino 1999, 737 ss.).

Il concreto funzionamento dei criteri previsti dall'art. 60 non consente tuttavia di realizzare sempre tali obiettivi.

È significativa, a tale riguardo, l'analisi del collegamento della **sede d'affari** del rappresentante, applicabile nelle ipotesi in cui l'intermediario agisce a titolo professionale, circostanza quest'ultima desumibile non esclusivamente dalla figura del rappresentante in quanto intermediario professionista, bensì

con riguardo alle circostanze concrete relative alla specifica attività rappresentativa considerata (Pettinato 1996, 1424). Il criterio in esame offre infatti il vantaggio della prevedibilità del diritto applicabile (Pettinato 1996, 1417), ma non garantisce l'equilibrio tra la protezione degli interessi del rappresentato e del terzo (Lenzi 1995, 1153).

3. Aspetti problematici connessi al collegamento della sede d'affari

Il collegamento della sede d'affari può presentare inoltre l'inconveniente di determinare l'applicazione di un diritto con cui la fattispecie è debolmente connessa (Pettinato 1996, 1422 ss.). Così accade ad es. nell'ipotesi in cui il rappresentato e il terzo appartengano al medesimo Stato, in teoria coincidente con il luogo di conclusione del contratto, mentre solo il rappresentante ha la sede d'affari in un altro Paese. Alla rappresentanza sarà applicabile la legge di tale ultimo ordinamento, con cui la fattispecie ha legami molto tenui (Lenzi 1995, 1154). In maniera analoga la disciplina prevista dall'art. 60 si rivelerà inadeguata a regolare le fattispecie in cui il rappresentante, che ha la sua sede d'affari in un certo Paese, agisca in borsa in un altro Stato o prenda parte ad un'asta; in queste ipotesi sarebbe infatti più opportuna l'applicazione della legge del luogo in cui il rappresentante ha agito, e quindi la legge del luogo in cui si trova il mercato **borsistico** o quella del luogo in cui viene effettuata l'asta (Pettinato 1996, 1422; Pocar 1996b, 57; Trombetta Panigadi 1996, 297).

Problemi particolari si pongono poi all'atto dell'applicazione del collegamento in esame, nelle ipotesi in cui il rappresentante trasferisca la propria **sede d'affari** da uno Stato all'altro o sia titolare di più sedi. In considerazione del principio di effettività cui si ispira la disciplina in esame, per l'individuazione della legge applicabile, viene in rilievo, nel primo caso, la sede esistente nel momento in cui vengono esercitati i poteri rappresentativi, purché sia conosciuta o conoscibile dai terzi (Pettinato 1996, 1425); nel secondo caso, è possibile fare riferimento alla sede conosciuta, oppure, qualora ciò non si verifichi, alla sede del luogo con cui il negozio presenta il collegamento più significativo (Pettinato 1996, 1425; Ballarino 1999, 738).

4. Il collegamento sussidiario

Qualora la sede d'affari del rappresentante non sia conoscibile dal terzo, si applica il collegamento sussidiario, ovvero il luogo in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

Relativamente alle ipotesi in cui tale criterio riceve applicazione, con riguardo alle fattispecie in cui il rappresentante agisca a titolo professionale, si è osservato che l'esigenza di tutela del terzo suggerisce un'interpretazione

estensiva del collegamento in esame, al fine di ritenerlo operante anche nelle ipotesi in cui il terzo non conosca la natura professionale dell'intermediario. Tale ultima condizione costituisce infatti un presupposto essenziale della prefigurazione di una sede d'affari e quindi ne esclude necessariamente la conoscibilità, ai sensi dell'art. 60, 1° co. (Lenzi 1995, 1154; Pettinato 1996, 1424 ss.).

Il collegamento di cui all'art. 60, 1° co., 2ª parte, si applica poi a tutte le fattispecie in cui il rappresentante non agisca a titolo professionale.

In concreto, occorre però rilevare che la regolamentazione della rappresentanza risulta effettiva soltanto all'esito dell'indagine che l'interprete, caso per caso, conduce relativamente all'attività complessiva del rappresentante. Ad es., appare poco adeguata l'applicazione della disciplina appena esaminata nelle ipotesi in cui il rappresentante sia vincolato al rappresentato da un **contratto di lavoro** e non abbia una propria sede d'affari. Il luogo in cui l'attività rappresentativa è posta in essere in via principale, oltre a non garantire la prevedibilità della legge applicabile, può presentare legami poco significativi con la fattispecie, che ben si presterebbe ad essere regolata, secondo l'esempio della Convenzione de L'Aja del 1978 (art. 12), dalla legge del luogo in cui si trova lo stabilimento professionale del rappresentato (Pocar 1996b, 57; Trombetta Panigadi 1996, 297; Ballarino 1999, 738), oppure dalla legge scelta dalle parti, ma non in seguito ad un *electio iuris* unilaterale del *dominus*, quale era prevista nell'originaria versione del disegno di legge n. 1192 (disegno di legge governativo n. 1192 del 29.4.1993, in Gaja 1994, 448-465; su di esso, v. Starace 1996b, 424 ss.), bensì in base ad un accordo stabilito tra le parti coinvolte nel rapporto (Pettinato 1996, 1420). Il criterio di collegamento previsto dall'art. 60, 1° co., 2ª parte, presenta infine l'inconveniente di frazionare la disciplina della rappresentanza, in caso di compimento dei vari atti rappresentativi in Stati diversi (Pettinato 1996, 1427 ss.).

5. *Ambito d'applicazione*

Per definire l'ambito d'applicazione dell'art. 60, occorre ricordare, in via preliminare, che esso riguarda esclusivamente la **rappresentanza volontaria**, e cioè quella che ha origine in una libera e indipendente determinazione di volontà del rappresentato.

È dunque esclusa dall'applicazione della norma in esame la rappresentanza legale degli incapaci (minori e interdetti) e dello scomparso, riconducibile agli artt. 42 e 43, quella relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi e alle successioni, sottoposta alla legge regolatrice del rapporto al quale inerisce (Pettinato 1996, 1429 ss.; Trombetta Panigadi 1996, 297 s.), nonché infine la rappresentanza organica, di cui all'art. 25. Si sottrae inoltre alla disciplina prevista dall'art. 60 la rappresentanza processuale, regolata in tutti i suoi aspetti, ivi compresa la procura alle liti, dall'art. 12, che richiama la legge italiana, in quanto

legge regolatrice del processo, secondo un orientamento tradizionalmente seguito (Cass. 9.3.1942, n. 638, *Giur. comp.*, 1954, XI, 49; Cass. 1.4.1980, n. 2094, *RIPP*, 1981, 500-505), nel vigore dell'art. 27 disp. prel. c.c. Relativamente alla procura alle liti, si ricorda in particolare l'applicabilità dell'art. 83, 2° co., c.p.c., che riconosce la validità formale della procura rilasciata all'estero nelle forme da esso prescritte, ovvero l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, legalizzata ai sensi della l. 4.1.1968, n. 15, o autenticata dall'autorità consolare italiana competente ex d.p.r. 5.1.1967, n. 200 (Pettinato 1996, 1432 s.; Ballarino 1999, 741 s.). La legalizzazione della procura non è tuttavia necessaria, nelle ipotesi in cui quest'ultima sia stata rilasciata in uno Stato aderente alla **Convenzione de L'Aja del 5.10.1961** che ha abolito l'obbligo di legalizzazione degli atti pubblici stranieri (Ballarino 1999, 742).

Relativamente alla rappresentanza volontaria, sono poi esclusi dall'applicazione della disposizione in esame, come si è visto, i rapporti tra rappresentante e rappresentato e tra rappresentante e terzo contraente, sottoposti a una differente regolamentazione (v. *supra*, par. 1), nonché la questione dell'ammissibilità della rappresentanza rispetto all'atto rappresentativo considerato (Pettinato 1996, 1429; Trombetta Panigadi 1996, 298). Si sottraggono inoltre all'art. 60 la capacità di istituire la rappresentanza, regolata in base ai criteri generali del diritto internazionale privato italiano (artt. 20 e 23), e la forma necessaria per la validità dell'atto istitutivo.

6. *Disciplina della forma*

Per la disciplina della forma viene in rilievo l'**art. 60**, 2°, che richiama la legge regolatrice della sostanza (definita dall'art. 60, 1° co.), oppure la legge dello Stato in cui l'atto di conferimento è compiuto. Si tratta una disposizione di conflitto **alternativa**, in base alla quale, qualora le due leggi richiamate trovino distinta applicazione, si deve attribuire prevalenza a quella più favorevole alla validità dell'atto (Lugato 1995, 1258; Pettinato 1996, 1430 s.; Pocar 1996b, 57; Ballarino 1999, 740 ss.).

Tramite la norma dell'art. 60, 2° co., la regolamentazione della procura viene pertanto adeguata alla disciplina generale della forma dei contratti, prevista dall'art. 9 della **Convenzione di Roma del 1980** (art. 57), e in maniera analoga dal **Regolamento Roma I** (art. 11). Si assicura così l'uniformità di disciplina tra il contratto (eventuale) tra rappresentante e rappresentato e l'atto unilaterale con il quale viene conferito il potere di rappresentanza. È positiva inoltre l'applicazione del principio *locus regit actum* nella norma in esame. In questo modo si concede infatti ai soggetti implicati nella rappresentanza la possibilità di svolgere la propria attività, nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge del Paese in cui si trovano, presupposto essenziale della certezza delle relazioni giuridiche internazionali (Boschiero 1996a, 48).

Infine si ricorda che nella definizione della disciplina internazionalprivatistica della forma della procura non possono assumere rilievo norme quali ad es. l'art. 1392 c.c., secondo il quale si richiede per l'atto di conferimento della rappresentanza la stessa forma prescritta per il negozio rappresentativo. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di una norma materiale, irrilevante per la soluzione dei conflitti di legge; essa potrebbe dunque ricevere applicazione soltanto nel caso in cui, in base all'art. 60, 2° co., venisse richiamata la legge italiana (Pettinato 1996, 1431).

7. *Questioni controverse*

Una volta definiti gli aspetti sicuramente sottratti all'art. 60, è opportuno delimitare positivamente l'ambito d'applicazione di quest'ultimo.

La norma in esame regola infatti vari aspetti, quali la costituzione, la validità, l'interpretazione, l'ampiezza, i limiti, la durata, la modifica, l'estinzione della procura, e la riferibilità degli atti compiuti dal rappresentante nella sfera giuridica del rappresentato. Rientrano nella disciplina prevista dall'art. 60 anche i vizi della volontà del *dominus* e la loro incidenza sulla validità del negozio rappresentativo, l'ammissibilità del negozio rappresentativo concluso in presenza di un conflitto di interessi, anche se nella forma di un contratto con se stesso in cui il rappresentante assume anche il ruolo di controparte o in nome proprio, o come rappresentante di un terzo (Pettinato 1996, 1429; Ballarino 1999, 740), oppure come *Agent* di un *Undisclosed Principal* (Schmitthoff 1970, 141 ss.).

Alcune incertezze si pongono invece per alcuni aspetti, quale ad es. la valutazione degli effetti degli atti compiuti dal *falsus procurator* nei confronti del rappresentato, e la disciplina della **ratifica** che quest'ultimo ponga in essere, fattispecie espressamente regolata – anche se con riferimento esclusivo alle vendite internazionali – dalla **Convenzione di Ginevra del 17.2.1983** sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, promossa dall'*Unidroit* (non ancora internazionalmente in vigore, ma ratificata dall'Italia, v. sul punto Trombetta Panigadi 1989, 946 ss.). Si è osservato infatti che, tramite la ratifica, l'attività svolta dal rappresentante viene riferita al rappresentato, determinandosi così l'effetto tipico della rappresentanza: sembra dunque corretta la sottoposizione di tale fattispecie all'art. 60 (Davi 1995, 612; Lenzi 1995, 1156; Pocar 1996b, 57; Ballarino 1999, 740). In questo modo si realizza inoltre l'uniformità di disciplina tra le conseguenze della responsabilità del *dominus* e quelle della responsabilità dell'intermediario, evitando le antinomie che potrebbero realizzarsi qualora si seguisse la teoria che riconduce la ratifica dell'attività svolta dal *falsus procurator* alla legge regolatrice del negozio, per l'efficacia del quale è necessaria la ratifica (Pettinato 1996, 1430; Starace 1996b, 422 s.; Trombetta Panigadi 1996, 298; Facci 1998, 853; Mosconi e

Campiglio 2006, 217). La stessa disciplina regola inoltre i rapporti tra il *falsus procurator* e il terzo, con particolare riguardo alla facoltà di recesso del terzo, e al risarcimento del danno causato a quest'ultimo, a meno di non configurare tale responsabilità del *falsus procurator* in maniera extracontrattuale, riconducendola pertanto all'art. 62 (Bonomi 1992b, 43; Facci 1998, 853).

ART. 61

Obbligazioni nascenti dalla legge

La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebitto e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. I c.d. quasi contratti. – 3. La legge applicabile. – 4. L'esclusione del rinvio – 5. Il Regolamento "Roma II".

Legislazione l. 31.5.1995, n. 218 – art. 13 c. nav. – l. 18.12.1984, n. 975, esecuzione Convenzione di Roma 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – reg. (CE) 864/2007 dell'11.7.2007 – reg. (CE) 593/2008 del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Bibliografia Gallo 1993 – Lugato 1994 – Lugato 1995 – Barel 1996 – Malatesta 1996a – Pocar 1996b – Radicati di Brozolo 1997b – Radicati di Brozolo 1997c – Chanteloup 1998 – Facci 1998 – Ballarino 1999 – Bertoli 2003 – Tonolo 2003a – Carella 2005 – Mosconi e Campiglio 2006 – Tonolo 2008 – Ubertazzi 2008.

1. Osservazioni introduttive

L'art. 61 richiama, per le fattispecie da esso espressamente previste (gestione di affari altrui, arricchimento senza causa, pagamento dell'indebitto), e per le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla l. 218/1995, la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Tale norma unifica pertanto la disciplina di due categorie differenti di obbligazioni: da un lato quelle derivanti dai c.d. **quasi contratti**, e cioè la gestione di affari, l'arricchimento senza causa e il pagamento dell'indebitto, e dall'altro le **obbligazioni legali** in senso stretto, che si configurano come conseguenza necessaria di una relazione giuridica principale (Pocar 1996b, 58).

Tuttavia relativamente alle obbligazioni legali, accessorie ad una fattispecie differentemente regolata, si sottolinea che la sottoposizione al collegamento previsto dall'art. 61 riguarda, in maniera esclusiva, le obbligazioni non diversamente regolate dalla legge italiana di diritto internazionale privato, che prevede una disciplina specifica proprio per alcune fattispecie controverse, quali ad es. le obbligazioni alimentari (su cui v. *supra*, *sub* art. 45), la promessa di

matrimonio (su cui v. *supra*, *sub* art. 26), le obbligazioni inerenti ai rapporti tra tutore e incapace (su cui v. *supra*, *sub* artt. 42 e 43).

È dunque evidente che l'innovazione introdotta dall'art. 61 relativamente alle obbligazioni legali in senso stretto ha portata limitata (Lugato 1995, 1258; Malatesta 1996a, 301 ss.; Pocar 1996b, 58; Facci 1998, 857), e potrà riguardare fattispecie peculiari, quali ad es.: l'obbligazione precontrattuale dell'assicuratore di fornire informazioni ai potenziali clienti (Pocar 1996b, 58); le assicurazioni sociali (Malatesta 1996a, 302 s.; Lugato 1994, 39 ss.); le obbligazioni di salvataggio compiute in spazi marini sottoposti a sovranità statale, dal momento che la norma che richiama in queste ipotesi la legge nazionale della nave (art. 13 c. nav.) riguarda soltanto le obbligazioni inerenti a fattispecie localizzate in alto mare (Barel 1996, 1440; Malatesta 1996a, 302 s.).

2. *I c.d. quasi contratti*

Per quanto concerne i c.d. quasi contratti, la soluzione dell'art. 61 appare conforme agli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato italiano, che già tramite l'apposizione della riserva all'art. 10, 1° co., lett. e) della Convenzione di Roma del 1980 (su cui v. *supra*, *sub* art. 57), aveva dimostrato l'intenzione di sottrarre alla *lex contractus* le obbligazioni conseguenti alla nullità del contratto.

Al riguardo occorre tuttavia sottolineare che l'applicabilità della *lex loci actus* non è generalizzabile (Barel 1996, 1434 ss.; Radicati di Brozolo 1997b, 450 ss.; Radicati di Brozolo 1997c, 179 ss.). Si è infatti giustamente osservato che è possibile interpretare in maniera estensiva il riferimento alle "obbligazioni legali non diversamente regolate dalla presente legge" (Radicati di Brozolo 1997b, 450 ss.).

Così si potrebbe ad es. ricondurre alla legge regolatrice del contratto di **vendita**, l'arricchimento senza causa conseguente all'anticipata utilizzazione della cosa acquistata nell'ambito di una vendita a prova. In maniera analoga, si è osservato che ricade nella legge regolatrice del **mandato** la disciplina degli atti compiuti per effetto di una *negotiorum gestio* al di là dei limiti del mandato stesso (Barel 1996, 1436). Ed ancora, nelle fattispecie di indebito soggettivo, occorrerà rivolgersi alla legge regolatrice del **credito** per accertare se il soggetto che ha pagato non essendo debitore ha diritto alla restituzione dell'indebito (Ballarino 1999, 759).

La sostituzione della Convenzione di Roma ad opera del **Regolamento (CE) 593/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, c.d. Roma I, con effetto dal 17.12.2009, determinerà tuttavia una rilevante modifica, dal momento che l'art. 12 del Regolamento sottopone alla *lex contractus* le conseguenze della nullità del contratto, ma, a differenza della Convenzione di Roma, non ammette riserve. Anche nell'ordinamento italiano, pertanto la nullità contrattuale sarà regolata se-

condo la disciplina applicabile negli altri Stati membri dell'Unione europea, favorendo l'uniformità di soluzioni e la certezza del diritto nel territorio comunitario (Ubertazzi 2008, 101).

3. *La legge applicabile*

Al di là delle fattispecie espressamente regolate in maniera diversa (su cui v. *supra*, par. 2), la disciplina generalmente applicabile alle obbligazioni nascenti dalla legge viene definita dall'art. 61 tramite il criterio del luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Per superare i **problemi** connessi all'individuazione di tale criterio, la Relazione suggerisce alcuni esempi.

«In via di principio, tale luogo sarà, nella gestione di affari altrui, quello in cui il gestore svolge la sua attività (stabilendosi così la competenza della legge dello Stato in cui l'atto stesso ha avuto inizio, nel caso di atto posto in essere in più Stati); nell'arricchimento senza causa, quello in cui l'arricchimento si sia verificato; e, nel pagamento dell'indebito, quello in cui quest'ultimo sia stato effettuato (e non, invece quello in cui debba procedersi alla restituzione)»

(Relazione, *sub* art. 61).

L'applicazione della disciplina in esame non dovrebbe generare particolari problemi, innanzitutto perché essa regola le obbligazioni di tutti i soggetti coinvolti (ad es., nella gestione di affari, sia l'obbligo del gestore di condurre a termine l'affare, sia l'obbligo del soggetto a favore del quale la gestione è utilmente iniziata di adempiere le obbligazioni assunte a suo nome e di rimborsare le spese sostenute dal gestore), ed in secondo luogo perché fa riferimento non tanto all'obbligazione in senso stretto (quale ad es. quella di restituzione nel caso di pagamento dell'indebito), quanto al fatto generatore di tale obbligazione.

4. *L'esclusione del rinvio*

Alcune incertezze potrebbero derivare invece dall'esclusione del rinvio, che caratterizza la materia in esame, secondo quanto prevede l'**art. 13**, 2° co., lett. c) (si veda sul punto *supra*, *sub* art. 13). Tale esclusione, generalmente giustificata in base al criterio di localizzazione territoriale utilizzato in materia, non è tuttavia priva di conseguenze problematiche, con particolare riferimento alla materia dei c.d. quasi contratti.

L'applicazione concreta della disciplina prevista per tale materia nell'ambito degli ordinamenti di *civil law* e di *common law* rivela, infatti, profonde divergenze di **qualificazione** (Gallo 1993, 454 ss.). Si pensi ad es. ad alcuni isti-

tuti propri dei sistemi di *common law*, quale ad es. l'azione di *Aknowledgment*, ovvero l'azione concessa al cessionario di un credito nei casi in cui il debitore ceduto non lo paghi secondo quanto era stato previsto dal cedente. Negli ordinamenti anglosassoni, tale azione è riconducibile alla materia dei quasi contratti, mentre in Italia essa riceverebbe qualifica contrattuale, essendo avvicicabile alla delegazione (art. 1268 e ss. c.c.). Ed ancora, analoghe incertezze deriveranno dalla disciplina delle fattispecie di *Comunidad*, diffuse nei sistemi giuridici dei Paesi sudamericani come obbligazioni legali, ma riconoscibili nel nostro ordinamento come casi di comunione ereditaria. Pertanto, qualora in base alla norma dell'art. 61 si richiami l'ordinamento di uno Stato in cui ricorre una qualificazione di questo tipo, si porrà il problema – non generalmente condiviso (Barel 1996, 1435) – di vedere se tale qualificazione debba essere intesa con esclusivo riferimento al diritto materiale interno dello Stato richiamato, oppure anche in relazione al diritto internazionale privato di quest'ultimo, e cioè in modo tale da poter rimettere in discussione la competenza dell'ordinamento designato a regolare la fattispecie, secondo il meccanismo del c.d. **rinvio di qualificazione** (su cui v. Tonolo 2003a, 181 ss.). L'esclusione dell'operatività del rinvio relativamente al Capo XI impedisce la realizzazione di quest'ultima soluzione, con la conseguenza che il diritto straniero viene applicato senza rispetto delle qualificazioni ivi operanti, con inevitabili rischi per l'armonia internazionale delle soluzioni, diversamente raggiungibile dagli ordinamenti in cui il rinvio è ammesso in questa materia (Chanteloup 1998, 279 ss.).

5. Il Regolamento “Roma II”

Mediante il Regolamento (CE) 864/2007 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione dell'11.7.2007 (*G.U.U.E.* 31.7.2007, n. L 199/40), è stata recentemente introdotta una disciplina di conflitto di fonte comunitaria in materia di obbligazioni extracontrattuali, che entrerà in vigore l'11.1.2009.

Tale intervento si inquadra, peraltro, nell'ormai noto processo di comunitarizzazione del diritto internazionale privato e processuale. Tra gli atti rivolti ad attuare tale competenza, ovvero i regolamenti, strumenti normativi generalmente preferiti in questo contesto, in quanto di applicazione diretta negli ordinamenti interni e ivi prevalenti ed esclusivi nel loro ambito di applicazione, il nuovo Regolamento 864/2007, c.d. “Roma II”, pare destinato a completare, da un lato, le disposizioni del Regolamento n. 44/2001 (*G.U.C.E.* 16.1.2001, n. L 12, 1 ss.), in quanto rivolto a creare un sistema uniforme di regole giurisdizionali in materia di controversie concernenti anche le obbligazioni non contrattuali, e, dall'altro, a coordinarsi con le norme del Regolamento destinato a sostituire la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, c.d. “Roma I”. In prospettiva si realizza in tal modo un sistema di individuazione della legge applicabile a obbligazioni contrattuali e non contrattuali fondato su discipline comunitarie di **applicazione diretta**

complementari e, per certi aspetti, suscettibili di essere coordinate in base al principio di specialità.

Relativamente alle obbligazioni non contrattuali non derivanti da illecito, il **Regolamento Roma II** dispone i criteri per individuare la legge applicabile a tre fattispecie: l'arricchimento senza causa, la *negotiorum gestio* e la *culpa in contrahendo*.

Per l'**arricchimento senza causa**, l'art. 10 richiama, in primo luogo, la legge regolatrice della relazione che presenti uno stretto collegamento con l'arricchimento senza causa, ad es. un contratto o un fatto illecito. In via sussidiaria, vengono poi in rilievo la *lex domicilii communis*, la legge del luogo in cui l'arricchimento si è prodotto e il collegamento più stretto. Tale disciplina può in ogni caso essere derogata per effetto della legge scelta dalle parti interessate, secondo quanto prevede l'art. 14.

In maniera analoga, per la *negotiorum gestio*, l'art. 11 dispone innanzitutto l'operatività della legge che disciplina la relazione esistente tra le parti che presenti uno stretto collegamento con la gestione d'affari altrui. In via sussidiaria, sono richiamati: la *lex domicilii communis*, la legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari e il collegamento più stretto, a meno che non vi sia una differente *electio iuris* (art. 14).

Per le obbligazioni extracontrattuali derivanti **dalle trattative precontrattuali** (su cui v. in generale Bertoli 2003, 126 ss.), l'art. 12 stabilisce l'applicabilità della legge che si applica o che si applicherebbe al contratto, indipendentemente dal fatto che esso venga effettivamente concluso. Nel caso che non si riesca ad individuare in questo modo la disciplina della fattispecie in esame, si richiama, alternativamente, il *locus damni*, la residenza comune delle parti, il collegamento più stretto. Tale disciplina si applica solo alle obbligazioni extracontrattuali che presentano un collegamento diretto con le trattative precontrattuali, come ad es. la violazione dell'onere di informare e l'interruzione delle trattative precontrattuali. È pertanto probabile che, se durante le trattative una persona subisce lesioni alla sfera personale, si applichi l'art. 4 o altre disposizioni del Regolamento Roma II, come suggerito dal Considerando n. 30.

Analogamente a quanto rilevato in materia di quasi contratti, si tratta dunque di una disciplina differente da quella posta dalla l. 218/1995, cui si sostituisce, e ispirata dall'obiettivo di porre norme speciali in ragione delle caratteristiche dei tre istituti, e al contempo rivolta alla creazione di una disciplina comunitaria per i c.d. "quasi contratti" (Tonolo 2008, 6), diversamente regolati nei singoli ordinamenti nazionali, ove, come noto, si distinguono quelli che prevedono la *negotiorum gestio*, l'azione generale di arricchimento e il pagamento dell'indebito (come quelli di Italia, Francia, Austria e Olanda) da quelli che ad un'unitaria azione di arricchimento contrappongono solo la *negotiorum gestio* (ad es. in Germania, Svizzera e Grecia), a quanti infine ignorano anche la *negotiorum gestio* e contemplano solo l'istituto generale della *restitution* (come disposto nel Regno Unito).

La scelta di prevedere per le fattispecie dei c.d. quasi contratti l'operatività della *lex causae*, ovvero la legge regolatrice della relazione cui si ricollega l'obbligazione non contrattuale da fatto lecito, seppure con le differenze determinate dalle peculiarità dei singoli istituti di cui agli artt. 10-12 del Regolamento Roma II, ha il pregio di agevolare la soluzione dei conflitti di qualificazioni che tali istituti determinano (Carella 2005, 31), sostituendosi alle norme nazionali in materia, quale ad es. l'art. 61 della legge italiana di diritto internazionale privato, che, riferendosi al luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione, non esclude il proporsi di tali conflitti alla luce di eventuali differenti qualificazioni proprie dell'ordinamento così individuato (Lugato 1995, 1255 e s.; Tonolo 2003a, 181 ss.). Nella disciplina posta dal Regolamento Roma II, non rileva infatti più la considerazione dei c.d. quasi contratti come inerenti alla materia contrattuale o extracontrattuale ai fini della determinazione della legge applicabile, essendo la stessa operabile tramite appunto il criterio di collegamento accessorio, peraltro determinato tramite le norme uniformi del Regolamento Roma II per le obbligazioni extracontrattuali, e tramite le norme uniformi attualmente previste dalla Convenzione di Roma del 1980 ed in futuro dal Regolamento Roma I. In assenza di una qualificazione uniforme della categoria dei "quasi contratti", appare tuttavia incerta l'applicabilità di tale disciplina, dal momento che, anche a prescindere dall'interpretazione che considera il collegamento accessorio come semplice presunzione del collegamento più stretto (Carella 2005, 33 ss.), sono comunque evidenti le deroghe che il collegamento accessorio può subire nel caso in cui operino il collegamento più stretto o la scelta delle parti interessate.

ART. 62

Responsabilità per fatto illecito

La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. La legge applicabile. – 3. Il collegamento della scelta di legge. – 4. Il collegamento del luogo dell'evento. – 5. Il caso della concorrenza sleale. – 6. L'eccezione prevista dall'art. 62, 2° co. – 7. Ambito d'applicazione. – 8. Aspetti problematici. – Il Regolamento "Roma II".

Legislazione 1. 31.5.1995, n. 218 – 1. 21.6.1971, n. 804, esecuzione Conv. Bruxelles 27.9.1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – 1. tedesca 21.5.1999 recante norme di diritto internazionale privato in tema di obbligazioni extracontrattuali e di diritti reali – reg. (CE) 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000 – reg. (CE) 864/2007 dell'11.7.2007.

Bibliografia De Nova 1969 – Loussouarn 1969 – Ferrari Bravo 1973 – Patocchi 1985 – Bourel 1989 – Honorati 1995 – Lugato 1995 – Boschiero 1996a – Di Blase 1996 – Maresca 1996b – Pocar 1996a – Pocar 1996b – Saravalle 1996b – Davi 1997 – Conetti 1998a – Facci 1998 – Seatzu 1998 – Ballarino 1999 – Carbone e Ivaldi 2000 – Honorati 2000 – Kreuzer 2004 – Mosconi e Campiglio 2006 – Thiede e Ludwigowska 2007.

1. Osservazioni introduttive

La norma generale in materia di responsabilità per fatto illecito, contenuta nell'art. 62, si ricollega al tradizionale richiamo alla *lex loci delicti*, già contenuto nell'art. 25, 2° co., disp. prel. c.c., definendolo in maniera più chiara e precisa.

L'art. 62 sancisce infatti l'applicabilità della legge del luogo in cui si è verificato l'evento. Un temperamento a questo collegamento viene poi offerto dalla II parte dell'art. 62, 1° co., che concede al danneggiato la facoltà di chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui è avvenuto il fatto generatore.

In questo modo l'ordinamento italiano ha recepito la c.d. teoria dell'*ubiquità*, da tempo seguita dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, relativamente all'interpretazione dell'art. 5, 3° co.,

della **Convenzione di Bruxelles del 1968**, che utilizza come criterio speciale di giurisdizione, in materia di delitti o quasi delitti, il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (C. giust. CEE 30.11.1976, n. 21/76, *RIPP*, 1977, 187-199; C. giust. CEE 7.3.1995, n. 68/93, *RDIn*, 1995, 784-791). Secondo tale interpretazione, qualora il luogo in cui avviene il fatto generatore della responsabilità non contrattuale non coincida con il luogo in cui si verifica il danno derivante da tale fatto, l'art. 5, 3° co., della Convenzione di Bruxelles va inteso nel senso che il collegamento da esso previsto si può riferire sia al luogo in cui è insorto il danno sia al luogo in cui si è realizzato l'evento generatore. Di conseguenza, il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato il danno, sia dinanzi a quello del luogo in cui è stato commesso il fatto dannoso. Tale soluzione giurisprudenziale è stata di recente codificata ad opera del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000 (*G.U.C.E.* 16.1.2001, n. L 12), che stabilisce la possibilità di radicare una controversia,

«in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»

(art. 5, n. 3, Regolamento (CE) 44/2001).

Grazie all'art. 62, la scelta offerta al danneggiato, che intenti l'azione di risarcimento, quanto al foro competente, si è trasformata nella scelta della legge applicabile (Pocar 1996a, 309; Saravalle 1996b, 1446; Conetti 1998a, 528).

Una deroga rilevante all'applicabilità della disciplina in esame ricorre però nel caso in cui tutte le persone coinvolte nel fatto illecito siano cittadine del medesimo Stato in esso residenti, dal momento che si applicherà la legge di tale Stato (v. sul punto *infra*, par. 6). Il quadro complessivo della regolamentazione della materia è poi completato dall'**esclusione del rinvio** (art. 13, 2° co., lett. c)), e pienamente condivisibile per quanto concerne questa disposizione, soprattutto in considerazione dell'accoglimento del collegamento della scelta di legge.

2. La legge applicabile

La legge applicabile alla responsabilità per fatto illecito è individuata dall'art. 62, in base ad un meccanismo complesso, secondo il quale il criterio principale è costituito dal luogo in cui si è prodotto l'evento dannoso, consentendosi peraltro al soggetto leso di chiedere l'applicazione della legge del luogo in cui si è compiuta l'azione.

La disciplina appena descritta subisce poi una **deroga** – come si è detto – nelle ipotesi in cui si verifichi la coincidenza di cittadinanza e residenza del responsabile e della vittima, rilevando nel caso la legge comune di tali soggetti. È ipotizzabile che ciò accada ad es. in caso di collisione in uno Stato straniero tra

sciatori aventi la medesima nazionalità e residenza, e, più frequentemente, in materia di infortunistica stradale, nelle ipotesi in cui il luogo del prodursi dell'evento appaia meramente casuale e non tale da offrire una connessione significativa (Conetti 1998a, 527).

In altri ordinamenti, tale risultato è stato raggiunto tramite la partecipazione alla **Convenzione de L'Aja del 4.3.1971** sulla legge applicabile alla responsabilità per incidenti stradali, non ratificata dall'Italia, secondo la quale il principio di specificità nella tutela delle vittime consente spesso delle deroghe al principio di unità della legge applicabile alla responsabilità degli autori (De Nova 1969, 104 ss.; Loussouarn 1969, 18).

3. *Il collegamento della scelta di legge*

L'attuazione della regola di conflitto alternativa prevista dall'art. 62 viene in concreto rimessa alla facoltà di scelta del danneggiato (Patocchi 1985, 173). Tale soluzione, oltre ad essere ispirata dal principio del *favor laesi*, corrisponde anche all'esigenza di semplificare la disciplina della responsabilità per fatto illecito unificando giurisdizione competente e legge regolatrice (Davi 1997, 21), seguita nel nostro come in altri ordinamenti (ad es. recentemente nella l. tedesca del 21.5.1999, su cui v. Honorati 2000, 323 ss.).

Si tratta tuttavia di una soluzione non priva di implicazioni problematiche: innanzitutto per la diversificazione, nell'ambito della stessa materia, tra un sistema di regole di conflitto (art. 61, 1° co.), ispirate da un marcato atteggiamento di favore per una parte del rapporto da disciplinare, da un lato, e una disciplina (art. 62, 2° co.) orientata a criteri meramente spaziali o localizzatori, dall'altro lato (Boschiero 1996a, 65 s.; Saravalle 1996b, 1445; Davi 1997, 22; Facci 1998, 861); in secondo luogo perché essa delinea una disciplina generale inidonea a fornire soluzioni di conflitto adeguate a tutte le possibili fattispecie di responsabilità per fatto illecito (Davi 1997, 25). Tali ultime difficoltà, particolarmente evidenti in tema di violazione dei diritti della personalità (su cui v. *supra*, *sub* art. 24), verrebbero poi ulteriormente acuite se si seguisse l'orientamento secondo cui la previsione della facoltà di scelta del danneggiato come criterio di collegamento non priva il giudice di un certo potere valutativo al fine di consentirgli di applicare la legge che garantisca in maniera più efficace gli interessi del titolare del diritto che si afferma essere leso (Bourel 1989, 333). In caso di pluralità di danneggiati si può ritenere poi che ciascuno possa esercitare l'*electio iuris*, con il conseguente *dépeçage* della fattispecie, sottoposta, nei singoli aspetti che la compongono, alla regolamentazione prevista da leggi differenti (Saravalle 1996b, 1450; Facci 1998, 862).

Anche relativamente al **momento** in cui tale scelta deve essere effettuata ad opera della vittima, non vi è concordia in dottrina. L'assenza di indicazioni all'interno dell'art. 62 ha determinato interpretazioni profondamente differenti

(Saravalle 1996b, 1447; Davi 1997, 34 ss.; Ballarino 1999, 723; Pocar 1996a, 311; Facci 1998, 862).

4. Il collegamento del luogo dell'evento

L'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato l'evento, generalmente seguita, in assenza di una diversa richiesta dell'interessato, può non risultare sempre facilmente individuabile. Si pensi ad es. agli illeciti in cui il *locus delicti* è **multiplo**, non solo a causa della dissociazione tra atto generatore dell'evento dannoso e danno, ma anche a causa della frantumazione di tali elementi sul territorio di paesi diversi (Bourel 1989, 330), che può ricorrere ad es. nelle fattispecie di **concorrenza sleale**, o di lesione del **diritto alla reputazione**, arrecata tramite una pubblicazione giornalistica o una trasmissione televisiva.

Occorre accertare innanzitutto se è possibile applicare la legge del luogo in cui si è verificato un effetto secondario, oppure se è opportuno seguire sempre e comunque quella del luogo in cui è stata posta in essere la lesione principale (Bourel 1989, 332). Ad es. in materia di violazione del diritto alla reputazione si è osservato che si dovrà considerare il luogo in cui la rivista ha avuto diffusione o il programma televisivo è stato trasmesso e il danneggiato era conosciuto (Saravalle 1996b, 1447); in caso contrario non si potrebbe infatti ritenere effettivamente realizzato l'evento dannoso. Inoltre, in assenza di indicazioni diverse all'interno della disposizione dell'art. 62, non è escluso che l'applicazione del collegamento del luogo dell'evento possa condurre a un **dépeçage** del fatto illecito ed all'applicabilità ad esso di leggi diverse, con le difficoltà che il contemperamento di esse può comportare specialmente per quanto riguarda la condotta dell'agente (Pocar 1996a, 309; Carbone e Ivaldi 2000, 157).

5. Il caso della concorrenza sleale

Tale conclusione può avverarsi ad es. in relazione al caso della concorrenza sleale, fattispecie riconducibile all'art. 62, in assenza di una norma specificamente rivolta ad essa e fortemente auspicata in dottrina (Honorati 1995, 152 ss.).

L'applicazione del collegamento dell'evento dannoso comporta infatti il **dépeçage** della disciplina della concorrenza sleale. Tuttavia esso appare comunque preferibile al criterio dell'azione, privilegiato, per la regolamentazione della concorrenza sleale, dalla giurisprudenza nel vigore dell'art. 25, 2° co., disp. prel. c.c. (Cass. 25.6.1971, n. 2011, *RIPP*, 1972, 292-294; Trib. Milano 2.7.1988, *RIPP*, 1989, 702-705), in considerazione della scarsa rilevanza che in questa materia la condotta assume rispetto alla grande rilevanza economica generalmente riconosciuta all'effetto potenzialmente lesivo della corretta concorrenza in un dato mercato (Honorati 1995, 173 ss.), e al carattere territoriale del-

le norme poste a tutela dei soggetti lesi, come rilevato in altre pronunce (Trib. Milano 19.7.1993, *RIPP*, 1995, 125-128). Il richiamo della legge del luogo in cui si è realizzata la condotta che determina effetti di concorrenza sleale sul mercato di Stati diversi, ad opera di un'*electio iuris*, può però essere giustificato dall'esigenza di tutelare in maniera più efficace il **soggetto leso** (Honorati 1995, 264; Conetti 1998a, 530).

Nel caso in cui vi sia coincidenza di cittadinanza e residenza tra danneggiante e danneggiato, la concorrenza sleale è invece disciplinata, *ex art. 62, 2° co.*, dalla legge dell'ordinamento così individuato, che può produrre risultati parzialmente criticabili (Honorati 1995, 179 ss.).

6. L'eccezione prevista dall'art. 62, 2° co.

La deroga prevista dall'art. 62, 2° co., costituisce peraltro un'eccezione generalmente prevista, seppure in termini differenti e maggiormente elastici, in altri ordinamenti giuridici, quali ad es. quello tedesco e quelli di *common law* (Pocar 1996a, 312; Pocar 1996b, 63 s.). È tuttavia incerto se tale deroga operi anche in presenza di *electio iuris* (Saravalle 1996b, 1449), oppure, come preferibile, solo in caso di assenza di scelta della legge applicabile all'illecito da parte del danneggiato (Seatzu 1998, 819).

Si tratta di una deroga di portata limitata, in quanto sottoposta alla duplice condizione della **cittadinanza** e della **residenza** delle parti coinvolte nel medesimo Stato. Appare inoltre opportuno sottolineare che le persone la cui cittadinanza e residenza rilevano ai fini dell'applicabilità dell'art. 62, 2° co., sono solo quelle direttamente implicate, in qualità di vittime o di responsabili, nella fattispecie controversa (Saravalle 1996b, 1450; Davì 1997, 41; Facci 1998, 863). Al contrario, non devono essere considerate la cittadinanza e la residenza dei soggetti non coinvolti direttamente, quale ad es. il responsabile indiretto e l'assicuratore. Di conseguenza l'eccezione di cui all'art. 62, 2° co., non può essere invocata nei confronti di tali ultimi soggetti (per un'applicazione della regola in esame si veda Trib. Bolzano, sez. distaccata di Brunico, 21.4.2005, e, in senso conforme, App. Trento 15.5.2006, *RIPP*, 2007, 136 e ss.: nel caso si è escluso che il terzo estraneo ai fatti generatori della responsabilità possa considerarsi persona coinvolta nel fatto illecito oggetto di controversia). Si ritiene invece possibile l'applicazione analogica dell'eccezione di cui all'art. 62, 2° co., alle società e agli altri enti giuridici, alla luce della *ratio* della disposizione in esame (Davì 1997, 41).

Nel caso in cui i soggetti coinvolti siano titolari di più cittadinanze, ai sensi dell'**art. 19**, sarà possibile attribuire prevalenza a quella italiana, ove esistente, oppure a quella con cui sussiste il collegamento più stretto, facilmente individuabile tramite la coincidenza con la residenza.

7. *Ambito d'applicazione*

La disciplina così individuata regola gli **elementi oggettivi e soggettivi** del fatto illecito: la condotta, la colpa, il dolo, il danno, il nesso di causalità, l'imputabilità, le cause di giustificazione, le presunzioni, la responsabilità oggettiva, il concorso di colpa, le conseguenze dell'illecito e le obbligazioni da esso scaturenti, le prescrizioni e le decadenze (Lugato 1995, 1258; Maresca 1996b, 11; Saravalle 1996b, 1450; Conetti 1998a, 525 ss.; Facci 1998, 863).

Inoltre risulta ad essa riconducibile anche la capacità di obbligarsi per fatto illecito, dal momento che

«tale capacità si configura (...) come una capacità speciale, sottoposta alla stessa legge regolatrice dell'illecito»

(Relazione, *sub art.* 62).

Per quanto concerne l'elemento del **danno**, si è osservato che l'art. 62 disciplina i diversi aspetti della determinazione del danno risarcibile, della sua valutazione ed eventuale limitazione, della risarcibilità del danno non patrimoniale e della misura dello stesso (Conetti 1998a, 530), delle modalità secondo cui deve essere effettuato il risarcimento, ivi compresa l'ammissibilità delle pene private, quali ad es. i *punitive damages* (Saravalle 1996b, 1450).

8. *Aspetti problematici*

L'assenza di indicazioni precise circa l'ambito d'applicazione della disciplina in esame ha creato al riguardo alcuni dubbi interpretativi.

Un aspetto problematico riguarda ad es. l'**accertamento** del diritto leso. Nonostante alcune opinioni favorevoli alla riconducibilità di tale questione all'art. 62 (Davi 1997, 64 s.), pare più coerente con l'impostazione globale del sistema di diritto internazionale privato italiano l'interpretazione secondo cui è opportuno distinguere tra tale presupposto, autonomamente regolabile, sulla base di quanto prevede ad es. l'art. 24 in tema di diritti della personalità, e l'identificazione degli elementi della fattispecie qualificata come violazione, determinabile invece in base alla *lex loci delicti* (Di Blase 1996, 129; Conetti 1998a, 526; Ballarino 1999, 349). Ciò, in considerazione del fatto che l'accertamento di tale presupposto si configura come questione preliminare, da disciplinare in maniera autonoma.

«Perciò, quando la condotta venga a configurarsi come un esercizio lecito del diritto in base alla legge che lo regola, non può derivarne responsabilità per la legge del luogo ove gli effetti si producono»

(Conetti 1998a, 526).

In maniera analoga, nelle ipotesi di **concorso** di responsabilità extracontrattuale e contrattuale, la disciplina individuata dall'art. 62 deve essere coordinata con la *lex contractus* per la regolamentazione degli aspetti connessi, all'esito del procedimento di qualificazione (Davi 1997, 80 ss.; Conetti 1998a, 527).

Dalla *ratio* dell'art. 62 pare inoltre possibile dedurre l'applicabilità della disciplina dallo stesso prevista agli aspetti, in passato oggetto di controversie (Ferrari Bravo 1973, 107 ss.), del diritto del danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile, come previsto ad es. dall'art. 18 della l. n. 990/1969 (Trib. Bolzano, sez. distaccata di Brunico, 21.4.2005, e, in senso conforme, App. Trento 15.5.2006, *RIPP*, 2007, 137 ss.: per l'esperibilità di tale azione con riguardo a sinistri verificatisi all'estero ma coinvolgenti soltanto cittadini italiani residenti in Italia), nonché del diritto dell'assicuratore del danneggiato di agire in regresso nei confronti del responsabile (Davi 1997, 84 ss.; Conetti 1998a, 526; Ballarino 1999, 728). L'esercizio da parte dell'assicuratore straniero del diritto di surrogarsi all'assicurato nei confronti del responsabile è peraltro tuttora subordinato alla condizione di **reciprocità** di cui all'art. 16 disp. prel. c.c., per cui è necessaria la prova che l'ordinamento straniero dell'impresa assicuratrice concede uguale diritto all'assicuratore italiano, come già osservato in giurisprudenza anteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto internazionale privato italiano (Cass. 29.1.1976, n. 279, *RIPP*, 1976, 561-565; App. Venezia 4.6.1987, *RFI*, 1988, 153, 195).

9. Il Regolamento Roma II

Mediante il **Regolamento (CE) 864/2007** del Parlamento e del Consiglio dell'Unione dell'11.7.2007, è stata recentemente introdotta una disciplina di conflitto di fonte comunitaria in materia di obbligazioni extracontrattuali, in vigore dall'11.1.2009.

In materia di obbligazioni da illecito, il Regolamento Roma II distingue i criteri di collegamento generali, ovvero il luogo in cui si verifica il danno (art. 4, par. 1), la residenza abituale comune del presunto responsabile e della parte lesa (art. 4, par. 2), il collegamento più stretto (art. 4, par. 3), e una serie di collegamenti specificamente previsti per particolari fattispecie: la responsabilità da prodotti (art. 5), la concorrenza sleale e gli atti limitativi della concorrenza (art. 6), il danno ambientale (art. 7), la violazione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 8), l'attività sindacale (art. 9), l'arricchimento senza causa (art. 10), la *negotiorum gestio* (art. 11), la *culpa in contraendo* (art. 12). Ciò in ragione del fatto che è apparso opportuno "prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi" (considerando n. 19).

Come si è detto, è in ogni caso concessa **la facoltà di scelta**, regolata dall'art. 14, secondo il quale:

«(1) Le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta: a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno, o b) se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno. La scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non pregiudica i diritti dei terzi» (art. 14 Reg. (CE) 864/2007).

Tale disposizione appare particolarmente interessante soprattutto alla luce della diversa ampiezza da essa attribuita al collegamento dell'*electio iuris* rispetto a quanto previsto nelle discipline nazionali, che verranno disapplicate a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Roma II, quale ad es. quella posta dall'art. 62 della legge italiana di diritto internazionale privato, che stabilisce l'operatività della scelta di legge esclusivamente in materia di responsabilità per fatto illecito, circoscrivendone poi la portata con riguardo al luogo in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno, dal punto di vista oggettivo, e relativamente al danneggiato, dal punto di vista soggettivo.

Il collegamento generalmente previsto dal Regolamento Roma II corrisponde alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la legge dello Stato in cui si è verificato il danno regola "i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto vantano nei confronti dell'autore del danno nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato" (C. giust. CE 21.9.1999, n. 397/96, *Raccolta*, 1999, I-5959 ss.; C. giust. CE 9.9.2004, n. 397/02, *RIPP*, 2004, 1430 ss.) ed inoltre ha il pregio di unificare la disciplina dell'intera fattispecie delle obbligazioni non contrattuali (Thiede-Ludwichowska 2007, 92 ss.).

L'art. 4, par. 1, del Regolamento in esame precisa inoltre che il collegamento del *locus damni* si applica

«indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto» (art. 4, par. 1, Reg (CE) 864/2007).

Sulla scorta di tale collegamento, appare pertanto possibile il prodursi di alcune incertezze interpretative in merito all'individuazione della legge applicabile agli illeciti a distanza o a quelli che interessano più Stati, c.d. "illeciti diffusi" (Kreuzer 2004, 430), che possono dirsi solo parzialmente risolte dalla previsione di una disciplina speciale, ad es. in tema di danno ambientale (art. 7) o di responsabilità da prodotti (art. 5).

In linea generale, il collegamento del *locus damni* corrisponde alle soluzioni accolte nei sistemi di conflitto di molti Stati membri, quale ad es. anche l'art. 62 della legge italiana di diritto internazionale privato (l. 31.5.1995, n. 218), per la sempre maggior rilevanza attribuita, nella pratica, al luogo in cui viene commessa la violazione del bene giuridico tutelato. Tale collegamento appare tuttavia suscettibile di possibili deroghe già nell'ambito della previsione del-

l'art. 4, sia in presenza della residenza abituale comune di autore del danno e danneggiato, sia in caso di operatività del collegamento più stretto, c.d. "clausola di salvaguardia" (considerando 18 del Regolamento Roma II), rispetto all'art. 4, parr. 1 e 2 nei casi in cui il fatto illecito presenti manifestamente un legame più forte con un altro paese, quale ad es. potrebbe darsi in presenza di un contratto tra le parti coinvolte nel fatto illecito e ad esso strettamente connesso.

ART. 63

Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto

La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Legge applicabile. – 3. I criteri di collegamento impiegati. – 4. L'eccezione all'applicabilità del luogo d'acquisto del prodotto. – 5. Ambito d'applicazione. – 6. Il Regolamento Roma II.

Legislazione l. 31.5.1995, n. 218 – d.p.r. 24.5.1988, n. 224, attuazione direttiva CEE 85/374 del 25.7.1985 – reg. (CE) 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000.

Bibliografia De Nova 1973 – Patocchi 1985 – Dutoit 1989 – Saravalle 1991 – Lugato 1995 – Boschiero 1996a – Maresca 1996b – Pocar 1996a – Pocar 1996b – Saravalle 1996b – Davi 1997 – Conetti 1998a – Facci 1998 – Picone 1998 – Ballarino 1999 – Carbone e Ivaldi 2000.

1. Osservazioni introduttive

L'art. 63 rappresenta l'unica norma speciale prevista dal sistema di diritto internazionale privato in tema di responsabilità extracontrattuale, in considerazione delle peculiarità della materia della responsabilità del produttore, oggetto di disciplina nei paesi membri della Comunità Europea, e quindi anche in Italia (d.p.r. 24.5.1988, n. 224). L'armonizzazione comunitaria del diritto materiale, che ha introdotto nell'ordinamento italiano – accanto alla regolamentazione generale della responsabilità civile – una disciplina speciale fondata sulla responsabilità oggettiva del fabbricante per i danni causati da prodotti difettosi (Saravalle 1996b, 1453 ss.), ha infatti agevolato l'adozione di una norma speciale di conflitto, che si ispira, tra l'altro, alla disciplina prevista dalla **Convenzione de L'Aja del 2.10.1973** sulla legge applicabile alla responsabilità per danno da prodotto, non ratificata (ma soltanto firmata) dall'Italia (De Nova 1973, 297 ss.; Dutoit 1989, 417 ss.).

La soluzione contenuta nell'art. 63 è tuttavia più semplice di quella convenzionale. Essa concede infatti al danneggiato l'opzione tra la legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore e quella del Paese

in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

2. *Legge applicabile*

Come già osservato in ordine all'art. 62, anche relativamente alla disciplina prevista dall'art. 63 è possibile affermare che l'attuazione della regola di conflitto alternativa dallo stesso prevista viene in concreto rimessa – in maniera secondo alcuni criticabile (Picone 1998, 543) – alla facoltà di **scelta** del danneggiato (Patocchi 1985, 173 ss.), in base al principio del *favor laesi*, che ispira in generale la disciplina della responsabilità extracontrattuale.

Tale obiettivo non può tuttavia dirsi completamente realizzato dalla disciplina contenuta nell'art. 63 (Pocar 1996a, 315; Conetti 1998a, 532; Ballarino 1999, 731 ss.).

L'utilizzazione di criteri di collegamento esclusivi, che si adattino alle caratteristiche della fattispecie in esame, pur essendo stata suggerita da parte della dottrina come soluzione idonea a contemperare la tutela della **parte debole** con la certezza del diritto applicabile (Saravalle 1991, 209 ss.; Lugato 1995, 1259; Boschiero 1996a, 66 ss.; Maresca 1996b, 12; Saravalle 1996b, 1456; Davì 1997, 50 ss.; Carbone e Ivaldi 2000, 174), pare in ultima analisi inadeguata all'obiettivo principale che intendeva perseguire. Essa infatti, più che privilegiare gli interessi del danneggiato, sembra favorire quelli del produttore, che si vede applicare la legge in cui è localizzata la sua attività, oppure quella del luogo ove ha intenzionalmente distribuito i suoi prodotti (Pocar 1996b, 65; Conetti 1998a, 532; Facci 1998, 867 ss.).

Per quanto concerne le modalità secondo cui deve avvenire l'*electio iuris* prevista dall'art. 63, occorre sottolineare che, anche se formulata in termini lievemente diversi rispetto all'art. 62, essa forma comunque, per la vittima, il contenuto di un onere.

3. *I criteri di collegamento impiegati*

Non pone invece particolari difficoltà l'individuazione dei criteri di collegamento impiegati dalla disposizione in esame. Essi sono infatti definiti in maniera abbastanza precisa.

A tale riguardo si è osservato infatti che il riferimento al **domicilio** o all'**amministrazione del produttore** consente la localizzazione della controparte della c.d. parte debole sia in relazione alle persone fisiche (ad es. un artigiano), sia in ordine alle persone giuridiche (Saravalle 1996b, 1456). L'altro collegamento considerato è il luogo in cui il prodotto è stato **acquistato**, da intendersi in maniera ampia e atecnica, nel senso cioè che non è necessario un contratto di compravendita perché possa dirsi operante il criterio in esame. Esso

potrà invece ricevere attuazione anche relativamente alle fattispecie di prodotti ricevuti in premio, di prodotti in prova o in visione, di prodotti il cui acquisto non si è ancora perfezionato ai sensi dell'art. 1520 c.c. perché non è stato ancora comunicato il gradimento (Davi 1997, 54 ss.). Si è osservato inoltre che tale criterio può essere invocato anche da un grossista o da un distributore, dal momento che l'art. 63 intende regolare la responsabilità del produttore in generale e non solo nei confronti dei consumatori (Saravalle 1996b, 1458).

4. L'eccezione all'applicabilità del luogo d'acquisto del prodotto

Il collegamento del luogo d'acquisto del prodotto subisce tuttavia un'eccezione rilevante, nel caso in cui il produttore dimostri che il prodotto è stato immesso in commercio senza il suo consenso. Al fine di limitare la portata di un'eccezione che così come formulata rischierebbe di avere un'estensione eccessiva, e agevolerebbe ancora di più il produttore, si è osservato che l'assenza di indicazioni circa la forma in cui può essere espresso il consenso del produttore consente di fare riferimento anche ad un **consenso implicito** di quest'ultimo (Saravalle 1996b, 1458). Pertanto se il produttore intende eccepire l'assenza di consenso, deve dimostrare non solo di non avere dato il proprio consenso espresso alla commercializzazione del prodotto, ma anche di non avere consentito implicitamente alla sua circolazione (Pocar 1996, 316 s.; Facci 1998, 867).

Nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia richiesto l'applicazione della legge dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato e il produttore abbia fornito la prova di non avere prestato il proprio consenso alla commercializzazione del prodotto in quello Stato, il giudice deve applicare la legge del domicilio o dell'amministrazione del produttore, anche se il danneggiato non ha fatto riferimento ad esse nemmeno in via subordinata (Saravalle 1996b, 1460). Non pare infatti possibile estendere la portata dell'eccezione in esame fino al punto di affermare che in seguito ad essa è esclusa l'applicabilità della norma dell'art. 63, con la conseguente necessità di rivolgersi all'art. 62 per disciplinare la responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto (Maresca 1996b, 12).

5. Ambito d'applicazione

L'art. 63 non definisce in maniera precisa il proprio ambito **soggettivo** d'applicazione.

Si pone pertanto il problema di vedere se la norma in commento regoli ogni caso di responsabilità, indipendentemente dalla qualità della persona nei cui confronti essa viene invocata, oppure soltanto la responsabilità del produttore (Pocar 1996a, 316 ss.; Saravalle 1996b, 1454 ss.; Davi 1997, 53 ss.; Facci 1998, 868 s.; Ballarino 1999, 733). Quest'ultima soluzione potrebbe apparire

preferibile, in base ad una lettura superficiale dell'art. 63, in cui si attribuisce particolare significato alla circostanza che nel testo si fa riferimento esplicito esclusivamente al "produttore". In realtà, la dottrina appare concordemente orientata ad affermare l'applicabilità della disposizione in commento a tutte le fattispecie inerenti alla responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto (Pocar 1996a, 316 ss.; Saravalle 1996b, 1454 ss.; Davi 1997, 53; Facci 1998, 867; Ballarino 1999, 733). La limitazione dell'art. 63 alla disciplina esclusiva della responsabilità del produttore viene negata innanzitutto in considerazione del fatto che si ricondurrebbe in questo modo la responsabilità del distributore o del fornitore alla regolamentazione prevista dall'art. 62, con la conseguenza che tali soggetti verrebbero esposti all'operatività della legge dell'evento, e quindi ad una soluzione meno prevedibile di quella che verrebbe in rilievo all'atto dell'applicazione dell'art. 63 (Pocar 1996a, 316). Una conferma di tale conclusione si può inoltre leggere nella disciplina contenuta nel d.p.r. n. 224/88 (Saravalle 1996b, 1454), che si applica non solo al fabbricante del prodotto finito, ma anche al produttore di ogni sua componente e al produttore della materia prima (art. 3, 1° co.), all'importatore e al distributore, qualora appongano il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione (art. 3, 3° co.), nonché al fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, quando il produttore non sia individuato, a meno che egli non ne riveli l'identità (art. 4).

La definizione dell'ambito d'applicazione **oggettivo** della norma in esame non crea invece difficoltà; si ritiene infatti che la disciplina da essa prevista regoli tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito: la condotta, la colpa, il dolo, il danno, il nesso di causalità, l'imputabilità, le cause di giustificazione, le conseguenze dell'illecito e le obbligazioni da esso scaturenti, le prescrizioni e le decadenze, nonché la capacità di obbligarsi per fatto illecito (Pocar 1996a, 317).

6. *Il Regolamento Roma II*

Come si è detto (*sub* artt. 61 e 62), mediante il **Regolamento (CE) 864/2007** del Parlamento e del Consiglio dell'Unione dell'11.7.2007, è stata recentemente introdotta una disciplina di conflitto di fonte comunitaria in materia di obbligazioni extracontrattuali, in vigore dall'11.1.2009.

In alcune ipotesi (concorrenza sleale, danno ambientale, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, responsabilità in materia di rapporti di lavoro), le norme del Regolamento Roma II derogano all'applicabilità del *locus damni*, poiché il luogo di realizzazione dell'evento non appare idoneo all'obiettivo da raggiungere tramite la disciplina internazionalprivatistica comunitaria.

Ad es. in tema di responsabilità da prodotti, l'art. 5 del Regolamento 864/2007, sostituendosi alla disciplina di cui all'art. 63 della legge italiana di diritto internazionale privato, prevede un sistema a cascata di criteri di colle-

gamento, “al fine di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna e altamente tecnologica, di tutelare la salute dei consumatori, di incentivare l’innovazione, di garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali” (considerando n. 20 del Regolamento Roma II): la residenza abituale del danneggiato, il luogo in cui il prodotto è stato acquistato, o il luogo in cui il danno si è verificato, se coincidenti con il luogo di commercializzazione del prodotto, pur essendo tali criteri derogabili dalla residenza abituale del danneggiante che dimostri che il prodotto è stato messo in commercio senza la sua approvazione in tali luoghi, oppure dai criteri generali precedentemente esaminati della residenza comune di danneggiante e danneggiato (art. 4, par. 2), del collegamento più stretto (art. 5, par. 2), e della scelta delle parti (art. 14).

